



Avvocati

Butti Peres Zalin
& Partners

3 giugno 2026

**LICENZIAMENTO: E' LEGITTIMO IN CASO DI
POST DIFFAMATORI SUI SOCIAL CONTRO IL
DATORE DI LAVORO**

**(Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 maggio 2026, n.
14165)**

Avv. Francesca Masso

In azienda non sono ammessi gli insulti e le diffamazioni fra dipendenti e datore di lavoro.

Nel caso recentemente esaminato dalla Suprema Corte si discuteva della legittimità di un licenziamento intimato in quanto **il lavoratore aveva pubblicato su una pagina social una serie di “post” e commenti diffamatori e lesivi del decoro e dell’onore aziendale, ed aveva rifiutato di rimuoverli**, come era stato ordinato dal Tribunale.

Nel confermare la legittimità del licenziamento, già decisa in sede di merito, la Cassazione ricorda che espressioni “*offensive e denigratorie*”, come quelle utilizzate dal dipendente sui social, eccedono l’esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione del pensiero.

E ciò anche in quanto, nel caso in esame, **non erano stati rispettati “i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica”**, ma, al contrario, erano state impiegate “maliziose ambiguità ed espressioni potenzialmente fuorvianti”.

Nemmeno rileva, rispetto alla contestata legittimità del licenziamento, **la eventuale errata convinzione del dipendente che i fatti fossero veri**, in mancanza di “*un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato*”.

La sentenza conferma la necessità, anche per il lavoratore, di mantenere l’eventuale conflitto o le critiche all’interno di parametri di **correttezza, verità e pertinenza**.